



* * * * *

**REGOLAMENTO SULLA NOMINA E SUL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(O.I.V.)**

(Art. 14 D.lgs n. 150/2009)

(Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016)

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 – Funzioni ed Attribuzioni
- Art. 3 – Composizione
- Art. 4 – Requisiti e incompatibilità
- Art. 5 – Modalità di nomina, durata in carica e revoca
- Art. 6 – Attività e collocazione organizzativa
- Art. 7 – Compensi
- Art. 8 – Entrata in vigore

Approvato con delibera Commissariale n. 32 del 13/10/2017

ART. – 1 ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione di seguito indicato O.I.V. istituito ai sensi dell'art. 14 e 14bis del D.lgs 27.10.2009 n. 150, come modificato dal D.lgs 74 del 25/05/2017, e del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016.
2. Le funzioni dell' O.I.V. sono finalizzate al monitoraggio ed alla verifica, mediante valutazioni comparative dei conti e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'Ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. – 2 FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

1. L'attività dell' O.I.V. si esplica nei seguenti compiti :
 - a- motivare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa, individuale e di controllo interno di integrità e trasmettere all' organo di indirizzo politico-amministrativo, almeno ogni quattro mesi, una relazione sulla attività di monitoraggio svolta evidenziando funzionalità e criticità rilevate;
 - b- valida le Relazioni sul Controllo di Gestione e della performance e ne anima la visibilità attestando che i risultati presentati rispecchiano la effettiva situazione dell'Ente;
 - c- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché l'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valutazione del merito e della professionalità;
 - d- propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale della Dirigenza, attestando il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati nei documenti di programmazione annuale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e di altre eventuali premialità;
 - e- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
 - f- stabilisce le modalità per il proprio funzionamento.

Art. – 3 COMPOSIZIONE

1. L' O.I.V. è un Organo monocratico costituito da un membro esterno all'Ente.

Art. – 4 REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Il titolare dell'Organismo indipendente di valutazione è nominato tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016.
2. Al titolare dell'O.I.V. è richiesto il possesso di tutti i requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dall'art. 2 del Decreto.
3. L'incarico di titolare dell'OIV può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi, appartenenti alle fasce professionali 2 e 3 previste dall'art. 5 del Decreto.
4. Non possono far parte dell' O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.
5. Il titolare non può appartenere contemporaneamente a più di tre Organismi di valutazione, comunque denominati. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari ad uno.

Art. – 5 MODALITA' DI NOMINA DURATA IN CARICA E REVOCA

1. La nomina del titolare dell' O.I.V. deve essere preceduta dalla pubblicazione, per almeno 15 giorni consecutivi, di un avviso di selezione comparativa nell'apposita sezione del Portale della performance del sito istituzionale dell' Ente, seguita dai relativi esiti.
2. Il titolare dell'O.I.V. è nominato dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo dell' Ente con atto motivato tra i soggetti di cui al precedente art. 4, previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste e tenuto conto dei curricula pervenuti.
3. Il titolare dell'O.I.V. dura in carica tre anni e il mandato si conclude con la presentazione all'Organo politico-amministrativo della valutazione relativa all'ultimo anno. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa di cui al precedente comma 1.
4. La revoca dell' O.I.V. avviene con provvedimento motivato da parte dell'Organo politico-amministrativo nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.
5. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo

Art. – 6 ATTIVITA' E COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA

1. L' O.I.V. esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze indicate nell'art. 14 del D.lgs n. 150/2009, sulla base della documentazione fornita, secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente all'Organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. L' O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.
3. L' O.I.V. svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Ente e si avvale della struttura tecnica dell'Ufficio del Controllo di Gestione e della performance (UCG) dell'Ente.
4. L' O.I.V. riferisce all'organo di indirizzo politico-amministrativo, con cadenza almeno quadrimestrale, sull'andamento della gestione, sull'attività del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.

5. L' O.I.V. presenta all' Organo di indirizzo politico-amministrativo, entro il mese di gennaio, i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati per la successiva applicazione del sistema premiale riferito alla dirigenza dell'Ente o, in caso di apprezzamento negativo motivato, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.
6. Le sedute dell' O.I.V. non sono pubbliche.

Art. – 7 COMPENSI

1. Al titolare dell'O.I.V. è attribuito un compenso annuo lordo che viene stabilito con apposita deliberazione dell'Organo di vertice nei limiti delle risorse destinate al Presidente del Collegio dei Sindaci dell'Ente.

ART. – 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, che annulla e sostituisce il precedente Regolamento, entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di approvazione e pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente e produrrà i suoi effetti con la ricostituzione del nuovo Organismo monocratico.